

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

n. 52

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 1° al 5 marzo 2024)

INDICE

CANTALAMESSA: sulla concessione degli arresti domiciliari agli autori degli stupri di Caivano (4-00877) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 805	CUCCHI: sulla vicenda giudiziaria di una donna in provincia di Udine (4-00963) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	809
CENTINAIO: sul femminicidio di Vanessa Ballan (4-00915) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	807	IANNONE: sulla possibilità di rimanere in servizio per i professori universitari, direttori di dipartimenti ad attività integrata di aziende ospedaliere universitarie (4-00816) (risp. BERNINI, <i>ministro dell'università e della ricerca</i>)	813

CANTALAMESSA. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nell'estate del 2023 notizie di stampa hanno riportato la ormai nota vicenda dello stupro delle cuginette di Caivano (Napoli);

fu uno scenario particolarmente agghiacciante quello delle violenze di gruppo, ripetute, sulle due cuginette di 10 e 12 anni all'interno di un centro sportivo abbandonato del Parco verde di Caivano: le bambine subirono pressioni e ricatti oltre ad essere minacciate con un bastone;

le violenze furono oggetto anche di riprese video e nelle registrazioni gli investigatori ebbero modo di ascoltare anche le battute dei ragazzi, mentre si vantavano degli abusi; fu fatta persino una videochiamata per mostrare in diretta le violenze sessuali;

in questi giorni, sempre da notizie di stampa si apprende che per uno dei due maggiorenni indagati per gli stupri sarebbero stati concessi i domiciliari con braccialetto elettronico in un comune del Veneto, presso l'abitazione di un parente disposto ad ospitarlo;

i difensori dell'indagato hanno motivato la richiesta sostenendo che il ragazzo è «in precarie condizioni di salute psico-fisiche», affetto da «ritardo mentale di grado medio con difficoltà di apprendimento»: uno stato «che si sarebbe aggravato durante la detenzione» in cui ha inoltre sviluppato «uno stato depressivo»;

la decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord, che ha accolto l'istanza di sostituzione della misura cautelare avanzata dalla difesa del diciannovenne;

per il GIP gli abusi ripetuti ai danni delle due bambine «si sono innestati in un contesto territoriale di profonda incuria e abbandono e sono stati agevolati dal senso di appartenenza al gruppo criminale dei suoi membri, quasi tutti minorenni o poco più che maggiorenni»;

per questo motivo l'allontanamento del diciannovenne da Caivano, osserva il GIP, «appare elemento piuttosto rassicurante in ordine alla re-

scissione dei legami con il predetto contesto, inducendo a confidare in un'adeguata capacità autocontenitiva»;

considerato che per la Procura di Napoli Nord il diciannovenne sarebbe dovuto restare in carcere per via di «una personalità altamente violenta e trasgressiva» e per un suo «ruolo da protagonista nella vicenda delittuosa»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, nonché dell'*iter* che ha portato alla concessione del beneficio;

se intenda valutare eventuali accertamenti nel caso specifico, nell'ambito delle proprie competenze, per verificare la correttezza dell'operato degli uffici preposti e assumere proprie iniziative finalizzate all'adeguata ed effettiva esecuzione delle misure cautelari.

(4-00877)

(5 dicembre 2023)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo, riferita l'informazione appresa dagli organi di stampa secondo cui uno degli indagati della vicenda dello stupro di Caivano ha ottenuto gli arresti domiciliari, si avanzano specifici quesiti circa le iniziative che si ritiene di adottare per assicurare l'esecuzione effettiva della misura cautelare. Orbene, in relazione alla questione è stata acquisita precipua relazione dalle autorità giudiziarie interessate, ovvero la Procura della Repubblica di Napoli nord nonché la presidenza del Tribunale di Napoli nord dalle quali, nei limiti di quanto ostensibile in ragione della fase del procedimento, emerge quanto segue.

In data 18 settembre 2023, il preposto giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, emetteva ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti degli indagati P.M. e G.V., ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati loro rispettivamente contestati (due ipotesi di violenza sessuale di gruppo pluriaggravata e, limitatamente a V., anche un'ipotesi di diffusione illecita di video sessualmente espliciti, detta *revenge porn*), nonché le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale (il pericolo, cioè, di commissione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procedeva). Il successivo 23 novembre, in accoglimento della relativa istanza, il giudice per le indagini preliminari disponeva la sostituzione della misura cautelare nel senso richiesto, reputando sufficiente a scongiurare il pericolo di reiterazione dei reati, nel caso di specie, la misura

degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in ragione soprattutto dell'ampia distanza, pari a circa 700 chilometri, esistente tra il comune di F. e quello di Caivano (Napoli), "luogo nel quale i fatti si sono verificati e nel quale risiedono ancora sia le persone offese sia i familiari e i diversi membri del gruppo del quale il M. faceva parte e nell'ambito del quale la vicenda delittuosa è maturata".

Ciò precisato quanto alla corretta ricostruzione degli accadimenti, allo stato non emergono quindi elementi sintomatici di un non corretto governo delle procedure previste, risultando la decisione del giudice per le indagini preliminari fornita di supporto motivazionale in punto di fatto e di diritto. In ragione poi della separazione dei poteri, poiché lo scrutinio e la valutazione giuridica dei fatti sono di esclusiva pertinenza dell'autorità giudiziaria competente, in caso di non condivisione delle relative decisioni, lo strumento giuridico approntato dall'ordinamento risulta quello del ricorso.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(1° marzo 2024)

CENTINAIO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

Vanessa Ballan, cittadina di Spineda (Treviso), da quanto emerge dalle ricostruzioni emerse sui *media*, è stata fatta oggetto di scellerata violenza, picchiata prima a mani nude sulla testa e sul volto e poi accoltellata con sette fendenti letali al torace;

il presunto aggressore omicida, sempre da quanto emerge dalle risultanze pubblicate, era già stato oggetto di denuncia da parte della donna;

proprio a seguito di tali denunce, le autorità competenti si sono attivate affinché il presunto aggressore fosse identificato e fossero messe in atto le misure preventive previste dall'ordinamento;

in particolare sembrerebbe che si siano poste in essere attività di indagine e di sequestro di materiale del presunto colpevole con conseguente richiesta di esame tecnico atto a istruire la posizione;

nonostante tali attività, e nonostante il reiterato tentativo da parte sempre del presunto colpevole di intromissione nel domicilio della vittima, non risulterebbero essere state adottate nell'immediatezza le misure atte a evitare il rischio di quanto purtroppo occorso;

nello specifico è apparsa su alcuni *media* la dichiarazione da parte dell'organo inquirente competente secondo cui la valutazione fatta dall'ufficio fu che il caso non aveva i requisiti dell'urgenza. La supposizione purtroppo si è rivelata tragicamente infondata e, a posteriori, sempre secondo quanto dichiarato dall'autorità inquirente, potrebbe esserci stato un errore di valutazione;

alla luce della particolare efferatezza dell'evento tragico e mortale, pare opportuno interessare gli organi competenti affinché la normativa esistente a tutela delle vittime di tali episodi di violenza sia posta in essere in modo efficace,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto accaduto e quali iniziative, per quanto di competenza, siano previste per monitorare la corretta attività di applicazione delle norme in materia.

(4-00915)

(21 dicembre 2023)

RISPOSTA. - Dalla dettagliata relazione acquisita dall'autorità giudiziaria interessata ovvero la Procura della Repubblica di Treviso, e funzionale alla corretta ricostruzione degli accadimenti, emerge, nei limiti di quanto ostensibile in ragione della fase del procedimento, che V.B. aveva sporto una querela nei confronti dell'aggressore la sera del 25 ottobre 2023 e che, all'esito dell'attività istruttoria compiuta, le forze dell'ordine avevano trasmesso l'annotazione alla Procura della Repubblica competente. A seguito dell'iscrizione della notizia di reato, avvenuta il 27 ottobre, "il PM di turno urgenze emetteva un provvedimento di perquisizione personale e domiciliare, ben motivato e completo di capi di imputazione secondo quanto richiesto dalla riforma 'Cartabia' (...). Contemporaneamente il PM di turno disponeva di non procedere ad ulteriore audizione della persona offesa ritenendo esaustiva la assunzione di informazioni compiuta dalla PG in sede di ricezione e verbalizzazione della querela. In base alle disposizioni organizzative dell'ufficio esaurita la fase dei primi interventi giudicati indifferibili dal PM di turno esterno, il fascicolo in data 6 novembre 2023 passava al PM del gruppo specializzato competente per i reati di violenza di genere ed atti persecutori, individuato in base alla data di ricezione della notizia di reato, Dr.ssa B.S.. In data 13.11.2023 il GIP autorizzava l'acquisizione dei tabulati della persona offesa. Dal 13.11 al 19.12.2023 non venivano effettuate altre attività di indagine e non venivano segnalate a questo ufficio ulteriori condotte minatore o moleste del F. nei confronti della B.. Nella tarda mattinata del 19.12.2023 la B. veniva rinvenuta cadavere nella sua abitazione dal compagno S.N. (...) Il PM di turno esterno Dr. M.P. si recava immediatamente sulla scena del crimine ed assumeva la direzione delle indagini rimanendo presente in loco sino alla tarda serata dello stesso giorno, quando il F.

veniva sottoposto a fermo di indiziato di delitto da parte dei Carabinieri. Il giorno successivo il suddetto PM chiedeva la convalida del fermo e l'applicazione all'indagato della misura cautelare della custodia in carcere. Il 21.12.2023 il GIP, dopo l'udienza di convalida in cui l'indagato si avvaleva della facoltà di non rispondere, accoglieva le predette richieste del PM”.

Il procuratore della Repubblica di Treviso ha aggiunto che, “sulla base della disamina della sequenza cronologica delle attività compiute nel procedimento instaurato nei confronti di F.B. a seguito della querela sposta da B.V., non si possa oggettivamente parlare di un ritardo nella trattazione del caso e che la mancata presentazione di una richiesta di misura cautelare al GIP da parte dei due PM che in rapida successione si sono occupati del caso sia stata il frutto di una valutazione discrezionale (basti, in proposito, verificare la tempestività e la cura nella stesura del provvedimento di perquisizione) (...). La valutazione suddetta ha avuto ad oggetto sia il livello di gravità indiziaria (specie per quanto concerne l'ipotizzato delitto di violenza sessuale mediante minaccia), sia la attualità delle esigenze cautelari (specie dopo che l'indagato, col sequestro dei cellulari, era stato privato del possesso dei filmati che costituivano il suo strumento di ricatto e non risultava avere continuato a perseguire la B. con minacce o molestie)”. Ha inoltre precisato che, “all'epoca della ricezione e della trattazione della notizia di reato non era ancora in vigore la legge 24 novembre 2023 n. 168, che nella materia in questione impone al PM un termine di 30 giorni dall'iscrizione della notizia di reato per la valutazione della necessità di chiedere misure cautelari ed un ulteriore termine di 20 giorni al GIP per prendere una decisione in merito”.

In sintesi, allo stato, dal vaglio della sequenza cronologica degli atti posti in essere dall'autorità giudiziaria competente, non emergono elementi che possano reputarsi indice di incuria nei doveri. Ciò precisato, forte è l'auspicio che la recentissima normativa approvata, e non ancora in vigore al momento della tragica vicenda esposta, possa essere funzionale ad evitare il ripetersi di gravi eventi di violenza, avendo previsto interventi da parte delle autorità, anche giudiziaria, ancora più serrati.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(1° marzo 2024)

CUCCHI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nella provincia di Udine il sostituto commissario di Polizia T.C., in pensione dal 1° ottobre 2018 e che risulta all'interrogante aver svolto funzioni di responsabile del centro di identificazione e di espulsione-centro

di accoglienza per richiedenti asilo di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), è stato processato per avere, nel 2017, asperso volontariamente del glifosato in quantità pari a 590 volte superiore ai limiti di legge nel giardino e orto della vicina di casa e per essersi introdotto, nel settembre 2018, nel suo giardino con violazione di domicilio;

il signor C. aveva confessato l'aspersione a fronte delle immagini della telecamera apposta dalla persona offesa che lo ritraevano e per tali fatti è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Udine e in grado di appello è stato ammesso alla messa alla prova;

per la violazione di domicilio egli ha riportato una condanna in primo grado dal Tribunale di Udine con processo attualmente pendente in appello;

nell'ambito di una perquisizione nell'agosto 2018 erano stati rinvenuti presso C. e ritirati un fucile, una carabina e 81 cartucce;

la persona offesa ha sporto plurime denunce nei confronti del signor C. configurando condotte di *stalking* e rappresentando il movente sentimentale;

il 24 ottobre 2018 ha sporto querela per aver ancora rinvenuto nel suo giardino livelli altissimi di diserbanti, di alcuni revocati dal commercio. Le analisi avevano rilevato in particolare enormi quantità di glifosato nella misura di 7.658,70 milligrammi per chilo nella frutta, 10.855,0 nelle foglie e rami, 1.805,40 nella terra e foglie, a fronte di un limite di legge di 0,1 milligrammi per chilo e quindi con il superamento di oltre 100.000 volte il limite, quantità altamente pericolosa per la salute;

il giudice per le indagini preliminari di Udine ha accolto la richiesta di archiviazione per i reati di *stalking* e per le condotte di aspersione delle enormi quantità di glifosato senza il compimento di alcuna indagine tecnica sul terreno, lasciando del tutto impunita e nemmeno valutata tale eclatante condotta, ad oggi coperta da un decreto di archiviazione;

la persona offesa nel maggio 2021 ha proposto ulteriore querela rappresentando ulteriori condotte di aspersione nel suo giardino con moria delle piante. Ha sottoposto nuovamente all'attenzione della Procura le aspersioni del 2018 rimaste del tutto impunita per il fatto che la persona offesa non era riuscita ad immortalare il responsabile con il suo sistema di videoregistrazione, e ha segnalato le condanne nel frattempo intervenute a carico di C. fra cui quella per la violazione del suo domicilio con ingresso notturno di C. nel suo giardino scavalcando la recinzione;

la Procura di Udine, nel corso delle indagini del procedimento del 2021, per ben tre volte ha invitato la persona offesa a trasferirsi in una strut-

tura protetta o in un altro luogo non conosciuto dall'indagato, nelle more dell'attività di indagine, secondo le direttive di cui al "codice rosso" e ravvisando evidentemente una situazione di pericolo: contraddittoriamente però, secondo i legali della persona offesa, le indagini nei confronti dell'indagato si sono protratte per quasi due anni senza l'escussione dei testi indicati e senza nemmeno un accertamento tecnico qualificato che comprendesse l'analisi delle foglie e dei terreni;

il procedimento si è concluso con una richiesta di archiviazione e un'archiviazione *de plano*;

si è concluso altresì con archiviazione *de plano* la denuncia della sorella della persona offesa che, ammalatasi di tumore al seno, ha sporto denuncia per lesioni in relazione allo spargimento del glifosato, sostanza avente comprovate caratteristiche cancerogene proprio con riferimento al tumore al seno; sempre con archiviazione *de plano* è stato definito il procedimento con cui la persona offesa aveva denunciato lo stallo di un elicottero da guerra sopra il tetto della sua abitazione: da indagini difensive, C. avrebbe riferito che in tale occasione il pilota era suo fratello, pilota di elicotteri militari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se voglia approfondire quanto esposto;

se intenda intervenire con opportune misure, anche con riguardo all'esercizio dei propri poteri ispettivi previsti dalla legge, per verificare l'esistenza di eventuali irregolarità nella gestione degli uffici giudiziari coinvolti anche con riferimento alle procedure previste dal codice rosso in caso di tutela di vittime di violenza di genere.

(4-00963)

(24 gennaio 2024)

RISPOSTA. - L'interrogante, dopo aver premesso che un sostituto commissario di polizia in pensione si sarebbe reso protagonista, nella provincia di Udine, di un'articolata vicenda giudiziaria che lo ha visto condannato per le condotte di volontaria aspersione di glifosato in quantità oltremodo superiori ai limiti di legge nel giardino della vicina di casa e di violazione di domicilio, sempre ai danni della medesima vicina di casa, e che lo ha altresì visto destinatario di plurime denunce per condotte di *stalking* e di lesioni personali aggravate e danneggiamento, tutte esitate (queste ultime) in provvedimenti di archiviazione assunti "senza il compimento di alcuna indagine tecnica sul terreno" e senza "l'escussione dei testi indicati" e sebbene

la Procura avesse invitato “per ben tre volte (...) la persona offesa a trasferirsi in una struttura protetta o in altro luogo non conosciuto dall'indagato”, chiede al Ministro se “sia a conoscenza della vicenda e se voglia approfondire quanto esposto” e, ancora, “se intenda intervenire con opportune misure, anche con riguardo all'esercizio dei propri poteri ispettivi previsti dalla legge, per verificare l'esistenza di eventuali irregolarità nella gestione degli uffici giudiziari coinvolti anche con riferimento alle procedure previste dal codice rosso in caso di tutela di vittime di violenza di genere”.

In proposito è possibile riferire che, in base alle relazioni trasmesse dal presidente della Corte d'appello di Trieste, dal presidente del Tribunale di Udine e dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste, la vicenda ha originato una moltitudine di procedimenti penali, plurime essendo state le denunce presentate dalla vicina di casa di T.C. e dalla sorella della stessa per condotte di *stalking* (art. 612-*bis* del codice penale), aspersione di glifosato in quantità di molto superiori ai limiti legali (art. 674 del codice penale), danneggiamento delle piante della querelante (art. 635), abusiva introduzione nel giardino (art. 614), false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali (art. 495) e lesioni personali asseritamente consistite nell'aver causato, con le suddette condotte di aspersione di glifosato, l'insorgere di una neoplasia ai danni di una delle sorelle (artt. 582 e 583 del codice penale). Di questi procedimenti soltanto due si sono conclusi con l'accertamento della responsabilità dell'imputato, e in particolare quello relativo ad un episodio di abusiva introduzione nel giardino della querelante e quello concernente un episodio di danneggiamento di piante, fiori, erba e arbusti siti nel giardino mediante spruzzo del diserbante. Gli altri procedimenti si sono invece tutti conclusi con decreti di archiviazione, emessi all'esito di articolate indagini, consistite in assunzioni a sommarie informazioni delle persone informate sui fatti, perquisizioni personali e domiciliari, sopralluoghi ed accertamenti tecnici sul terreno, visione di materiale fotografico e video prodotto dalla persona offesa, consulenza medico-legale ed interrogatorio dell'indagato.

Peraltro, anche in merito all'invito rivolto dalla Procura alla querelante a trasferirsi in una struttura protetta o in altro luogo non conosciuto dall'indagato, come evidenziato nelle suddette relazioni si è trattato di un'iniziativa assunta in conformità alla prassi seguita per tutti i casi ricompresi nella materia in cui opera il "codice rosso", e che perciò muove da una valutazione di presunto grave pericolo per l'incolumità personale del denunciante compiuta in base alle mere dichiarazioni della persona offesa e, dunque, anticipatamente rispetto all'esperimento di qualsivoglia attività investigativa, in modo da garantire sin da subito una forma di protezione in attesa degli esiti dell'indagine.

Dal minuzioso resoconto trasmesso dalle predette autorità emerge, dunque, l'assoluta linearità e legittimità dell'agire dei vari uffici giudiziari coinvolti a diverso titolo nella complessa vicenda giudiziaria, i quali hanno adottato le loro decisioni sulla base degli elementi raccolti dagli organi inve-

stigativi, delle dichiarazioni dei testi, delle indagini chimiche del terreno e della consulenza medico-legale. In tutti i procedimenti risultano essere state svolte pertinenti indagini tecniche e si è sempre vagliata, fino in sede di reclamo, la possibilità di svolgerne ulteriori. Nessun provvedimento risulta essere stato emesso senza approfondimento delle questioni sottoposte all'esame dell'autorità.

Peraltro, proprio il riferimento contenuto nell'interrogazione a due condanne riportate dall'indagato dimostra che l'esame della vicenda che ha coinvolto le persone offese è stato sempre puntuale, attento e mai preconcetto, orientato a un'equanime amministrazione della giustizia, anche in termini di mezzi investigativi impiegati per conseguire i risultati possibili.

Non si ravvisano, quindi, margini per iniziative o censure di carattere disciplinare a carico dei magistrati occupatisi della vicenda, non rilevandosi alcuna anomalia nel loro operato. Del resto, come noto, i piani della correttezza dell'operato dei magistrati e della loro soggezione alla responsabilità disciplinare sono assolutamente autonomi e non interferenti l'uno con l'altro, ai fini disciplinari venendo in rilievo non già il "segno" della decisione ma il metodo, lo stile con cui il magistrato si accinge a compiere gli atti del suo ministero, dimostrando leggerezza, macroscopica superficialità, negligenza nello studio del procedimento, nel reperimento dei riferimenti normativi e nel riscontro dei precedenti giurisprudenziali.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(1° marzo 2024)

IANNONE. - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, all'articolo 11, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono trattenere in servizio fino al 31 dicembre 2026 i dirigenti generali dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i relativi ordinamenti, che siano attuatori di interventi previsti nel piano nazionale di ripresa e resilienza;

in varie università, professori ordinari che sono anche direttori di dipartimenti ad attività integrata (DAI) di aziende ospedaliere universitarie, e attuatori di interventi previsti nel PNRR, hanno presentato domanda di trattenimento;

L'università di Padova si è già mossa ed ha chiesto un parere all'ufficio legale della Regione Veneto sull'applicazione del decreto-legge ai direttori dei DAI delle aziende ospedaliere universitarie, ricevendo un riscontro ampiamente favorevole,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che tali professori siano ricompresi tra coloro che possono essere trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2026.

(4-00816)

(30 ottobre 2023)

RISPOSTA. - La modifica normativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, al comma 2, ha abrogato il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e ha fatto salvi gli effetti degli incarichi dirigenziali conferiti o confermati in data antecedente a quella dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge. Con l'intervento normativo è stato espressamente escluso che si possa derogare al divieto di conferimento di incarichi al personale già collocato in quiescenza ed è stata circoscritta, rispetto a quanto in precedenza previsto col decreto-legge n. 44 del 2023, la facoltà di trattenimento in servizio dei dirigenti generali (segnatamente: "dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza"), a specifiche ipotesi relative ad incarichi strettamente connessi all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (articolo 11, comma 1).

La previsione si colloca in un momento del tutto particolare per la pubblica amministrazione, alla luce del quale si pone l'esigenza di bilanciare il rispetto dei vincoli di bilancio di contenimento della spesa pubblica con l'auspicato ricambio generazionale dei dipendenti pubblici, avendo sempre in mente come fine ultimo il perseguimento dell'interesse pubblico e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Per questa ragione, da un lato, si è reputato necessario, in particolare nella delicata fase di attuazione delle misure del PNRR (e nei suoi limiti temporali), non privarsi delle figure dirigenziali apicali che operano nell'ambito di strutture preposte all'attuazione del piano in possesso di specifiche professionalità e, dunque, di un bagaglio di competenze ed esperienza ritenuto, in questo momento, non rinunciabile ai fini del più efficiente possibile esercizio dell'attività amministrativa; dall'altro, si è inteso continuare a preservare i vincoli di contenimento della spesa ed il principio di ricambio generazionale su cui si fonda il divieto (di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95) di attribuire incarichi a soggetti collocati in quiescenza.

In tale contesto, occorre prendere in considerazione, più che la qualifica di partenza del dipendente (nella specie, professore universitario), la riconducibilità dell'incarico conferito alle ipotesi di deroga del trattenimento in servizio stabilite dalla norma. Ciò tenuto conto che la modifica normativa apportata in sede di conversione del decreto-legge muove dalla volontà politica di limitare il ricorso all'istituto del trattenimento in servizio. Ne consegue che, nell'ambito di applicazione dell'articolo 11 del decreto-legge n. 105 del 2023, secondo l'interpretazione formulata dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sembrerebbe rientrare la fattispecie del trattenimento in servizio dei direttori di dipartimento ad attività integrata di aziende ospedaliere universitarie attuatrici di interventi previsti nel PNRR, limitatamente alle attività connesse all'incarico medesimo. Resta inteso che gli stessi soggetti, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al termine dell'anno accademico nel quale hanno compiuto il settantesimo anno di età, si intenderanno collocati a riposo e, quindi, cessati dal ruolo di professori ordinari e dalle ulteriori funzioni da questi ultimi svolte, quali le attività di docenza, la partecipazione alle commissioni di concorso, le deliberazioni relative alle chiamate eccetera, in quanto da intendersi escluse dal perimetro applicativo della norma.

Infine, in ogni caso, si tratta di una possibilità e non di un obbligo, poiché spetta ai singoli atenei, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente riconosciuta, valutare l'opportunità di effettuare tale scelta, nell'esclusivo interesse della realizzazione degli obiettivi del piano.

Il Ministro dell'università e della ricerca

BERNINI

(4 marzo 2024)
